



PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI



ENTE REGIONALE DI DIRITTO PUBBLICO
Viale A. Petrocchi snc - 00018 - PALOMBARA SABINA

REGOLAMENTO

per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica ed esplosivi nel territorio del Parco dei Monti Lucretili

Art. 1 – Finalità

1 Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 11 della L. 394/91, detta le norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata al trasporto di armi e all'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica ed esplosivi all'interno del territorio del Parco dei Monti Lucretili.

Art. 2 – Trasporto di armi da caccia e per uso sportivo

1 Possono essere autorizzati dall'Ente gestore al trasporto di armi da caccia e per uso sportivo, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, i soli residenti o soggiornanti all'interno del territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che individuano il percorso più breve tra la località di residenza e l'esterno del territorio del Parco.

2 Possono essere altresì autorizzati al trasporto di armi da caccia coloro che partecipano ad attività di abbattimento selettivo della fauna selvatica promosse e coordinate dall'Ente gestore, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento di dette attività e secondo le modalità previste dal programma di abbattimento.

3 Ove siano in funzione all'interno del territorio del Parco impianti sportivi legati a una sezione di Tiro a segno nazionale o iscritti a una federazione sportiva affiliata al CONI, il trasporto delle sole armi per uso sportivo può essere autorizzato anche ai non residenti nel territorio del Parco.

4 Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni e comunque trasportate in forma che ne concretizzi il trasferimento da un luogo a un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso ed in assenza, quindi, della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto.

5 I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento sono tenuti durante il trasporto delle armi lungo i tratti stradali interni al territorio del Parco a non effettuare soste se non per evidenti e comprovabili motivi di necessità.

6 Per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo il porto e il trasporto di armi all'interno del Parco, nel rispetto delle norme vigenti, è consentito e non sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

Art. 3 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica

1 Può essere autorizzata l'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica nel territorio del Parco:

- a. ai soggetti che svolgono attività autorizzata di ricerca scientifica per conto del Parco, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nel programma di ricerca;
- b. ai ricercatori autorizzati ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nella stessa autorizzazione;
- c. agli operatori, iscritti all'Albo degli operatori di selezione degli ungulati, ove istituito dal Parco, autorizzati dallo stesso al prelievo selettivo degli ungulati e con le modalità previste nel programma di cattura.

Art. 4 –Autorizzazioni

1 Gli interessati che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dal presente regolamento dovranno presentare al Parco formale richiesta scritta come da modello allegato al presente regolamento e fornire la documentazione eventualmente ivi prevista.

2 Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale e motivata richiesta degli interessati e sulla base di eventuale presentazione di idonea ed adeguata documentazione, l'Ente gestore può rilasciare autorizzazioni al trasporto di armi e all'introduzione di esplosivi e qualsiasi mezzo cattura della fauna nel territorio del Parco.

Art. 5

Durata delle autorizzazioni e limitazioni

1 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento rilasciate ai residenti all'interno di territorio del Parco hanno validità per un anno a partire dalla data del rilascio.

2 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento rilasciate ai soggiornanti all'interno di territorio del Parco hanno validità limitatamente al periodo di effettiva permanenza del richiedente.

3 Le autorizzazioni relative a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento sono limitate ai soli giorni di apertura degli impianti sportivi e per orari compatibili con quelli di esercizio degli stessi.

Art. 6
Sanzioni

1 Le violazioni delle norme, delle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzatorio, nonché delle dichiarazioni riportate nella richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al presente regolamento, oltre alle sanzioni di natura penale previste dall'art. 30 della L. 394/91, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.032 ai sensi del comma 2 del citato art. 30.

Art. 7
Entrata in vigore e durata

1 Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua formale approvazione e resta in vigore sino all'emanazione del Regolamento del Parco, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.